

**DICHIARAZIONE SOSTITIVA (*) CONCERNENTE L'INESISTENZA DI CAUSE D'ESCLUSIONE
DAGLI APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

(D. lgs. 18/04/2016 n. 50 art. 80 comma 5, lett. a), b), c), f), h), i), m), comma 12

Oggetto:

**GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI SERVIZI DI
RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI IN FORMA
DIFFERENZIATA, ED ALTRI SERVIZI CORRELATI.**

CIG: 7506358A92

Il/La sottoscritto/a
nato/a a..... il residente nel Comune di
Prov Via/Piazza

nel a sua qualità di (*)dell'impresa:

.....
con sede in cod.fisc..... con partita IVA

consapevole che le dichiarazioni mendaci incorreranno nelle sanzioni di cui all'art. 76 del D.P.R.
445/2000.

D I C H I A R A

sotto la propria personale responsabilità e consapevole di poter essere escluso dalla partecipazione alle
procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, di non poter essere
affidatario di subappalti, e di non poter stipulare i relativi contratti:

Art. 80 D. Lgs. 50/2016 comma 4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una
procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano
un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-
bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni
definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad
impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al
rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha
ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i
contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno
siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 80 D. lgs. 50/2016 comma 5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla
procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo
subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:

- **lettera a)** di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

- **lettera b)** l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
- **lettera c)** la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- **lettera f)** l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

(Ovvero)

di avere riportato (indicare la fattispecie ricorrente):

.....
.....
.....
.....
.....

(Ovvero) :

Di aver riportato le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione:

.....
.....
.....
.....

- **lettera f - bis)** di non aver presentato, nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti, documentazioni o dichiarazioni non veritiere;
- **lettera f - ter)** di di non risultare iscritto nel casellario informatico tenuto dall'osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti.
- **lettera h)** l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- **lettera i)** l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- **lettera m)** l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

(Ovvero)

Di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta (**).

Il Concorrente con cui sussiste tale situazione è il seguente:

Impresa

con sede in

cod.fisc. ; partita IVA

Organi rappresentativi:

(titolare, socio, direttore tecnico, legale rappresentante, etc)

Sig.

nato/a a..... il

residente nel Comune di; Prov

Via/Piazza

Art. 80 D. lgs. 50/2016 comma 12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

;

....., lì,

IN FEDE

.....

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

(*) La dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, dovrà essere effettuata da ogni soggetto interessato:

- Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali;
- Tutti i soci e direttori tecnici per le società in nome collettivo;
- Tutti gli accomandatari e direttori tecnici per le società in accomandita semplice;
- Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttori tecnici per gli altri tipi di società
- Il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società

Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di validità di ciascuno dei soggetti dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi della L. 445/2000 (a pena l'esclusione dalla gara);

(**) tale dichiarazione e' corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa.

MODELLO A2
In carta semplice
BUSTA A

La stazione appaltante escluderà i concorrenti per i quali accerterà che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione saranno disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.